

## Normativa e prassi

# Concorsi a premio per le scuole: non si applica la ritenuta alla fonte

21 Aprile 2020

Non sono considerate tali le manifestazioni in cui “la medaglia” è destinata a enti o istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità prevalentemente sociali o benefiche

## Vincite scuole

Nel caso di un “concorso” rivolto alle scuole pubbliche, comprese le paritarie, ma non quelle private, i cui premi non saranno assegnati ai singoli alunni o alla singola classe, ma esclusivamente agli istituti, non andrà applicata la ritenuta alla fonte, a titolo d'imposta, sulle vincite prevista dall'articolo 30 del Dpr n. 600/1973.

Questo il contenuto nella **risposta n. 114** del 21 aprile 2020 con la quale l’Agenzia delle entrate fornisce i propri chiarimenti in merito all’interpello presentato da una società operante nel settore energetico.

La società istante si occupa, in particolare, di produzione e commercializzazione di impianti di energie rinnovabili e alternative e, nell’ambito del “*Programma d’Azione Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*”, vuole promuovere un’iniziativa rivolta a tutte le scuole pubbliche d’Italia di primo grado d’istruzione.

Gli istituti che intendono partecipare al concorso dovranno iscriversi *online* sulla pagina *web* dell’evento che verrà istituita dalla società e inviare, entro la data stabilita da apposito regolamento, un elaborato, sottoposto in seguito a votazione. Le prime tre scuole che risulteranno più votate verranno premiate rispettivamente con un impianto fotovoltaico la prima, una somma in denaro di maggiore entità la seconda e un’altra di minor importo la terza.

Descritte le modalità del concorso, la società chiede all’amministrazione se una simile tipologia di manifestazione rientri tra i concorsi a premio o tra le operazioni a premio, e quale sia l'aliquota da applicare e su quale base imponibile, o se possa esserne esclusa, in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e), del Dpr n. 430/2001.

L'Agenzia, nell'esaminare la richiesta di chiarimenti, inquadra l'argomento, facendo presente innanzitutto che l'articolo 67, comma 1, lettera d) del Tuir, stabilisce che sono redditi diversi *"le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali"*, e che il successivo articolo 69, al comma 1, chiarisce che *"i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta, senza alcuna deduzione"*.

L'**articolo 30** del Dpr n. 600/1973 prevede le modalità di applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sui suddetti premi e vincite, differenziando l'aliquota in relazione alle diverse tipologie di premio.

In particolare, il primo comma del citato articolo 30 prevede che *"i premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917,.... gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte"*.

Nel secondo comma dell'articolo 30 è stabilito che l'aliquota della ritenuta deve essere applicata nella misura del *"dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso"*.

L'Agenzia ricorda poi che tale disciplina fiscale va coordinata con le disposizioni contenute nel *"Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"* approvato con il Dpr n. 430/2001, che all'**articolo 6** prevede in quali casi non sono considerati concorsi o operazioni a premio.

In particolare, ai sensi del comma 1, lettera e) di tale articolo sono escluse *"le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti o di istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche"*.

Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, l'Agenzia ritiene che sui premi che saranno erogati

alle scuole vincitrici dell'iniziativa proposta dalla società, non andrà applicata la ritenuta alla fonte, a titolo d'imposta, prevista dall'articolo 30 del Dpr n. 600/1973.

di

**r.fo.**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/concorsi-premio-scuole-non-si-applica-ritenuta-alla-fonte>